

COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 13/03/2019

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Ribera ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n.175.

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, in seduta di prosecuzione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		11	LUPO CLAUDIA		X
2	ARMENIO ANTONINO	X		12	MONTALBANO FRANCESCO	X	
3	CAICO DAVIDE	X		13	MULE' FEDERICA	X	
4	CATERNICCHIA PAOLO	X		14	PICARELLA INA	X	
5	D'ANNA LIBORIO	X		15	QUARTARARO PELLEGRINO	X	
6	D'AZZO FABIO	X		16	TORTORICI GIUSEPPE	X	
7	FAILLA ROSSELLA		X	17	TRAMUTA GIUSEPPE		X
8	FARRUGGIA MARGHERITA	X		18	TURANO GIOACCHINO	X	
9	INGLESE NICOLA	X		19	VASSALLO BENEDETTO	X	
10	LI VOTI EMANUELE	X		20	ZICARI RITA	X	

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Domenico Tuttolomondo.

Constatata la presenza di numero 17 Consiglieri su 20 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Failla, Lupo e Tramuta, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Li Voti, Picarella e Turano.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Sindaco Carmelo Pace, gli Assessori Nicola Inglese e Francesco Montalbano.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente dà la parola al Consigliere D'Azzo il quale, vista l'assenza temporanea del tecnico per esporre la proposta al punto n.3 dell'o.d.g., propone il prelievo del punto 10 avente come oggetto la proposta di *"Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Ribera ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n.175"*.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta del Consigliere D'Azzo di prelievo del punto n.10 dell'o.d.g.

+Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti 17.

Favorevoli 14 (Angileri,Armenio,Caico,Caternicchia,D'Azzo,Farruggia,Inglese,
Li Voti,Montalbano,Picarella,Quartararo,Tortorici,Turano e Zicari).
Astenuiti 3 (D'Anna, Mulè e Vassallo).

Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli il prelievo del punto n. 10 dell'o.d.g.

Alle ore 20.20 è presente in aula il Consigliere Tramuta.

Il Presidente passa alla trattazione del punto specificato in oggetto e dà la parola al Segretario Generale Dott. Domenico Tuttolomondo, il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Quartararo nella qualità di Presidente della 2^a Commissione comunica che la Commissione, come da verbale, demanda il parere alla decisione del Consiglio Comunale.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta ad oggetto:

"Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Ribera ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n.175"

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti 18.

Favorevoli 11 (Angileri,Armenio,Caico,Caternicchia, .Inglese,
Montalbano,Picarella,Quartararo,Tortorici,Turano e Zicari).
Astenuiti 7 (D'Anna, D'Azzo,Farruggia, Li Voti, Mulè, Tramuta e Vassallo).

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO

Constatato l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

2.2.13/3/2014.



[Handwritten signature]

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

3°SETTORE Economico Finanziario

Proponente : Assessore al Bilancio

Oggetto:	<i>Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Ribera ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 –</i>
----------	---

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Richiamato l’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale prevede che “é fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

Richiamato l’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 secondo cui “Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997”;

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che questo Comune con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22/11/2017 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Richiamate le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR;

Vista la nota prot. n. 1031 del 17/01/2019 con la quale è stato trasmesso alle società partecipate stralcio del prospetto relativo alla precitata deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti al fine di reperire i dati occorrenti per la ricognizione e razionalizzazione in parola;

Dato atto che:

- l'Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A. ha trasmesso i dati richiesti con PEC del 18/01/2019;
- la S.R.R. ATO N.11 AG OVEST ha trasmesso i dati richiesti con PEC del 21/01/2019;
- la SO.GE.I.R. S.P.A. in liquidazione ha trasmesso i dati richiesti con PEC del 21/01/2019;
- la SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A. ha trasmesso i dati richiesti con PEC del 21/01/2019;
- RIBERAMBIENTE s.r.l. ha trasmesso i dati richiesti con PEC del 29/01/2019;
- il GAC IL SOLE E L'AZZURRO, TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. ha trasmesso i dati richiesti con PEC del 29/01/2019;


Considerato che che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali, secondo quanto indicato negli allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato:

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Ribera detiene partecipazioni dirette e/o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella ricognizione di all'Allegato "A" (Scheda per la rilevazione delle partecipazioni – anno 2017) e All. "B" (Scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti) e nel modello standard All. "C" (Scheda ex deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti), allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede anche delle azioni di razionalizzazione;
3. Di approvare le azioni di razionalizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Ribera come previsto nella ricognizione di cui agli allegati A, B e C;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte delle Società partecipate da questo Ente;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente da questo Comune;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..
7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 44/91 atteso l'approssimarsi della data di scadenza per l'adempimento.

Assessore al Bilancio
(Dott. Maria Tagliavere)




Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : *Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Ribera ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 -*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L..R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera ,

21/01/2011

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
dot. *Raffaele Gallo*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Tortorici

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Benedetto Vassallo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

(X) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Tuttolomondo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.